

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2912 del 23/06/2020
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9 c.2. - Notifica generale SM0830; notificatore YGHENOS Srl - Faetano (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (Import) di rifiuti pericolosi 08 03 12* e 08 03 13 destinati ad operazione di recupero intermedio presso l'impianto di Rimini, Via Lea Giaccaglia n.9, gestito dalla Ditta LA CART Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2989 del 22/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9 c.2. - Notifica generale **SM0830**; notificatore YGHENOS Srl - Faetano (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (Import) di rifiuti pericolosi 08 03 12* e 08 03 13 destinati ad operazione di recupero intermedio presso l'impianto di Rimini, Via Lea Giaccaglia n.9, gestito dalla Ditta LA CART Srl.

Notifica:	SM0830
Notificatore:	YGHENOS srl - Via Primo Maggio n.7, Faetano (RSM)
Produttore:	YGHENOS srl - Via Primo Maggio n.7, Faetano (RSM)
Destinatario/Impianto intermedio:	LA CART srl - Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini
Impianto finale:	Eco.Ra.V Spa - Via Villanova 17/c - Longarone (Belluno)
Operazione di trattamento:	R13 (messa in riserva) propedeutica allo svolgimento delle successive operazioni di recupero non intermedio R2 (rigenerazione/recupero di solventi) presso l'impianto finale
Numero di viaggi previsto:	4
Allegati al presente atto:	Documento di Notifica SM0830; Documento di Movimento; Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica SM0830

I. Decisione

1. La **Notifica SM0830** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER:	08 03 12* - Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 08 03 13 - Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12*
Codice Basilea	A4070
Codice Y:	Y12
Codice H/HP	H3-HP4
Quantità totale:	28 tonnellate
Tipo di imballaggio:	Fusto; Altro (cuboplast)
Caratteristiche fisiche:	Liquido

destinati all'impianto di destinazione intermedio, Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini gestito dalla ditta LA CART Srl avente sede legale a Rimini - Via Alda Costa, 5 **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..**

- La presente Decisione è valida fino al 31.12.2020 (Ultima partenza).
- La presente Decisione non è trasferibile.
- La presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- La notifica ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione.
- La Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte

del Notificatore YGHENOS Srl - Via Primo Maggio n.7, Faetano (RSM), all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:

$T = 300 \times 28 \text{ t.} \times 28,1 \text{ km (itinerario più lungo)} = \text{£ } 236.040$

$S = \text{£ } 1.000.000 \times 28 \text{ t.} = \text{£ } 28.000.000$

$G = (T + S)/1936,27 = \text{€ } 14.582,70$.

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, esaminata la garanzia finanziaria, presentata con un importo pari a **€ 14.681,90** non risulta necessaria una garanzia supplementare.

8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0830, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzati esclusivamente i mezzi del vettore LA CART Srl, sede legale: Via Alda Costa n.5 - Rimini, elencati in Allegato 1 al presente atto;
2. la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi di trasporto per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del Produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di notifica SM0830 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0830, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 17,7 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 28,1 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
3. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di

- spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..
 5. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..
 6. Ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., l'impianto di destinazione della Ditta LA CART Srl, sito in Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento.
 7. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lett. e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale Eco.Ra.V Spa - Via Villanova 17/c - Longarone - Belluno (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) i certificati che attestino l'avvenuto completamento delle successive operazioni di recupero dei rifiuti. Tali certificati dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione.
 8. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti.
 9. Come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3.
 10. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione.
 11. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di autorizzazioni o permessi o licenze;.
 12. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui / o allegate ai documenti di notifica e di movimento.
 13. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..
 14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0830, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari.
 15. La presente decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dalla U.O.S. Gestione Ambientale - Repubblica di San Marino Rep.n. TTR 2020/0324 U, prot. ARP AE n. PG/2020/81243 del 05.06.2020).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg.(CE) n.1013/06 e s.m.i., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione della Ditta LA CART Srl - Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale n° 309 del 31/10/2013 con scadenza 30/10/2025 rilasciata dalla Provincia di Rimini, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto, operazione di recupero R13.

L'impianto di destinazione finale, ECO.RA.V. Spa - LONGARONE Villanova 17/c, risulta autorizzato al recupero R2 dei rifiuti in oggetto (AIA Regione Veneto Decreti n. 100 del 30.12.2011 e n. 56 del 31.07.2012).

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARP AE, si ritiene valido il versamento di importo pari ad € 258,23 effettuato dal Notificatore con bonifico bancario in data 29.05.2020.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARP AE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARP AE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.